

STATUTO
"FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS"

Articolo 1
Costituzione

1.1 E' costituita per impulso e iniziativa dell'Associazione Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato - ONLUS con sede in Trieste - una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS" .

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"FIF-ONLUS"

La Fondazione è attualmente iscritta al Registro delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e pertanto fa uso dell'acronimo ONLUS nella propria denominazione.

La Fondazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 allorché lo stesso sarà istituito e, da tale momento farà uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS", sostituendolo all'acronimo ONLUS.

1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro.

1.4 La sede è a Trieste.

Articolo 2
Scopi - Attività di interesse generale

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato e la prestazione di servizi a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari.

2.2 La Fondazione persegue i seguenti obiettivi:

- a. ricerca nella medicina traslazionale, con particolare riguardo alle malattie del fegato;
- b. assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
- c. assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da malattie del fegato e delle vie biliari;
- d. istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
- e. formazione di personale per la ricerca e la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari.

2.3 La Fondazione pertanto si propone di:

- a. promuovere la conoscenza delle funzioni del fegato e delle vie biliari mediante la diffusione, l'insegnamento e la pubblicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica e dallo sviluppo sperimentale;
- b. sviluppare la diagnosi precoce, la prevenzione e la terapia

delle malattie del fegato e delle vie biliari prestando ogni opportuna forma di assistenza;

c. potenziare la struttura di ricerca e di cura epatologica;

d. favorire attività culturali come conferenze, congressi, seminari ed ogni forma di divulgazione scientifica volte alla educazione sanitaria sull'incidenza, sulla prevalenza e la prevenzione delle malattie del fegato e delle vie biliari;

e. creare borse di studio per educare ricercatori nello studio e nella cura di tali affezioni;

f. promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo della Fondazione stessa;

g. distribuire al pubblico materiale educativo sulle malattie del fegato;

h. offrire servizi di consulenza ed aggiornamento altamente qualificati sulle malattie del fegato e prestazioni scientifico-sanitarie di alta qualità;

i. favorire le aggregazioni degli ammalati di fegato o di loro parenti che svolgano attività di volontariato presso la Fondazione;

j. Prestare e favorire assistenza alla creazione di strutture di ricerca e cura in ambito epatologico, nazionali ed internazionali (c.d. educazione di alto livello).

2.4 La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3

Attività diverse

3.1 La Fondazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui individuazione verrà successivamente operata da parte del Consiglio di Gestione cui viene attribuita la relativa competenza.

3.2 A titolo esemplificativo - e ferma ogni decisione al riguardo da parte del Consiglio di Gestione cui è attribuita la relativa competenza - rientrano nelle attività diverse:

- stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano ritenuti funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia la disponibilità;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

- prestare consulenze e/o effettuare prestazioni scientifiche anche per realtà commerciali;

- nell'ottica della condivisione di facilities, la possibilità

che la Fondazione conceda in uso parte dei propri laboratori ad altre realtà scientifiche esistenti sul territorio.

Articolo 4

Disciplina del Terzo Settore.

4.1 Tutte le attività della Fondazione come sopra indicate devono intendersi ricomprese principalmente nell'ambito dei settori di cui all'art. 5 comma 1 lettere a, b, c, d, g, h, m, n, o del D.Lgs. n.ro 117/2017.

Articolo 5

Vigilanza

5.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, della legislazione speciale in materia, con particolare riferimento al D.lgs n.ro 117/2017 e successive disposizioni attuative e regolamentari.

Articolo 6

Fondo di Dotazione

6.1 Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:

- dai contributi e dai conferimenti in proprietà o a qualsiasi titolo di denaro o di altri beni mobili o di beni immobili effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente dai membri Promotori, dai membri Sostenitori e dai membri Aderenti, o provenienti da qualunque altro soggetto pubblico o privato, espressamente destinati a fondo di dotazione;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione.

6.2 Il valore del fondo di dotazione della Fondazione non dovrà essere mai inferiore all'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), fatta eccezione per il primo esercizio.

Articolo 7

Fondo di gestione

7.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dal contributo obbligatorio annuale dei membri Promotori, dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti non destinato a fondo di dotazione o da altri contributi in qualsiasi forma concessi;

- dai proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse svolte dalla Fondazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo di dotazione;

- da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi provenienti da qualunque altro soggetto pubblico o privato senza espressa destinazione al fondo di dotazione.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8
Contributo

8.1 Il Consiglio di Indirizzo stabilisce, su proposta del Consiglio di Gestione, l'ammontare del contributo annuale destinato al fondo di gestione e/o al fondo di dotazione delle diverse categorie dei membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti.

8.2 In fase di costituzione della Fondazione, l'ammontare del contributo versato dai membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti e la sua destinazione a fondo di dotazione e/o a fondo di gestione, è determinato nell'atto costitutivo.

8.3 E' facoltà dei membri della Fondazione di effettuare versamenti aggiuntivi al contributo annuale.

8.4 Il versamento del contributo non crea altri diritti di partecipazione e, più specificatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per mortis causa.

8.5 In nessun caso, nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un membro dalla Fondazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto dallo stesso versato alla Fondazione, che rimane destinato al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione.

Articolo 9

Membri della Fondazione

9.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Promotori;
- Sostenitori;
- Aderenti.

9.2 L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione e recesso disciplinate dall'art. 13 del presente Statuto.

9.3 Possono essere nominati membri della Fondazione le persone fisiche, anche di nazionalità straniera e le persone giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altri soggetti giuridici, anche se costituiti o aventi sede all'estero.

9.4 I membri della Fondazione si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, qualora emanati.

9.5 Ogni membro riceve dalla Fondazione, almeno una volta all'anno, un notiziario sulle attività svolte.

Articolo 10

Membro Promotore

10.1 Sono membri Promotori della Fondazione la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di diritto, ed i soggetti che contribuiscono al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante il versamento per un intero triennio consecutivo del contributo annuale minimo determinato dal Consiglio di Indirizzo e si impegnano a non recedere dalla Fondazione prima del compimento del terzo anno successivo alla loro ammissione e

comunque a versare la somma equivalente al contributo minimo annuale per l'intero triennio.

Decorso il triennio senza che intervenga disdetta entro i 90 (novanta) giorni dalla scadenza del triennio stesso l'impegno triennale si intende rinnovato per eguale periodo. Alla scadenza del triennio il "membro promotore" può optare per il passaggio di categoria a "membro sostenitore".

10.2 Il soggetto che, successivamente alla costituzione della Fondazione, intende partecipare alla Fondazione in qualità di membro Promotore, rivolge istanza scritta al Consiglio di Indirizzo, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, delibera in merito al suo accoglimento. La decisione del Consiglio di Indirizzo è comunicata al richiedente entro i 10 (dieci) giorni successivi al predetto termine.

10.3 La qualifica di membro Promotore decorre dalla data di comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda.

Articolo 11 Membro Sostenitore

11.1 E' membro Sostenitore della Fondazione il soggetto che contribuisce al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante il versamento del contributo annuale, determinato nella misura minima dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

11.2 La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio di Indirizzo, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, delibera in merito al suo accoglimento. In assenza di diniego espresso entro il termine predetto e di comunicazione al richiedente, la domanda si intende accolta.

11.3 Il membro Sostenitore può destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività di interesse generale della Fondazione.

Articolo 12 Membro Aderente

12.1 E' membro Aderente della Fondazione il soggetto che, condividendone le finalità, contribuisce alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali o immateriali.

12.2 Il membro Aderente può destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività di interesse generale della Fondazione.

12.3 I membri Aderenti si suddividono in Ordinari e Benemeriti in base ai corrispettivi contributi in denaro o in beni diversi dal denaro o in attività che sono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

12.4 La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio di Gestione, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, delibera in merito al suo accoglimento. In as-

senza di diniego espresso entro il termine predetto e di comunicazione al richiedente, la domanda si intende accolta.

Articolo 13

Esclusione e recesso

13.1 Il Consiglio di Indirizzo delibera l'esclusione dei membri Promotori e dei membri Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e l'esclusione dei membri Aderenti con il voto favorevole della maggioranza relativa, per il loro grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per altri gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

13.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

13.3 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica all'interessato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

13.4 I membri della Fondazione possono recedere dalla Fondazione con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 24 del Codice Civile, dandone comunicazione scritta al Presidente della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 14

Organi della Fondazione

14.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 15

Composizione e nomina del Consiglio di Indirizzo

15.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero massimo di 21 (ventuno) componenti così suddivisi:

- un massimo di 11 (undici) componenti nominati dai membri Promotori, dei quali due nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- un massimo di 8 (otto) componenti nominati dai membri Sostenitori;
- un massimo di 2 (due) componenti nominati dai membri Aderenti.

Almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Indirizzo dovrà risultare nominato da soggetti non pubblici.

15.2 In ogni caso i rappresentanti dei membri Promotori costituiscono la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

15.3 Qualora il numero complessivo dei membri Promotori sia pari o inferiore a 9 (nove), ad esclusione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ciascun membro Promotore ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo salvo che per il promotore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha diritto di nominarne due. Nel caso in cui il numero dei membri Promotori, esclusa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sia superiore a 9 (nove), la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo avviene in adunanza plenaria secondo le modalità di cui ai successivi commi dal 5 al 12.

15.4 Qualora il numero complessivo dei membri Sostenitori sia pari o inferiore a 4 (quattro), ciascun membro Sostenitore ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo. Nel caso in cui il numero dei membri Sostenitori sia superiore a 4 (quattro), la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo avviene in adunanza plenaria secondo le modalità di cui ai successivi commi dal 5 al 12.

15.5 In caso di ingresso nella Fondazione di nuovi membri Promotori o Sostenitori successivamente alla costituzione del Consiglio di indirizzo, lo stesso Consiglio di indirizzo procede, con delibera assunta con il voto favorevole sia in prima che in seconda adunanza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e non eccedendo i limiti numerici fissati dall'art. 15 comma 1, ad ampliare il numero dei propri componenti per consentire la rappresentanza in seno al Consiglio di indirizzo medesimo dei nuovi membri della Fondazione. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

15.6 I membri della Fondazione, per la nomina del Consiglio di Indirizzo, si riuniscono in adunanza plenaria su convocazione dello stesso Consiglio di Indirizzo, con avviso scritto da inviarsi al loro domicilio - intendendosi tale anche l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefax, all'uopo comunicati e riportati nel libro dei membri della Fondazione - quale risultante dalle evidenze del ridetto libro tenuto dal Consiglio di Gestione. L'avviso verrà inviato a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica o telefax o altro mezzo idoneo, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima della data di adunanza.

15.7 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da tenersi nella Regione Friuli Venezia Giulia - sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno "Elezione del Consiglio di Indirizzo".

15.8 La seconda adunanza può tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima.

15.9 L'adunanza per la elezione del Consiglio di Indirizzo è validamente costituita:

- in prima adunanza con la presenza della maggioranza dei membri Promotori, dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti;

- in seconda adunanza con la presenza di qualsiasi numero di membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti.

15.10 In via preliminare, nell'ambito dei parametri fissati al superiore punto 15.1, viene approvato, con il voto favorevole della maggioranza dei soli membri Promotori, il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Indirizzo ed, all'interno di questo, il numero complessivo dei componenti da nominarsi dai membri Promotori, dai membri Sostenitori e dai membri Aderenti.

15.11 In via successiva, i membri Promotori, membri Sostenitori, membri Aderenti, intervenuti in adunanza, procedono con separate votazioni alla elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei soli membri delle rispettive categorie.

15.12 Le modalità delle votazioni sono stabilite a maggioranza dai membri intervenuti in adunanza plenaria, che possono disporre anche a mezzo di schede con scrutinio palese o segreto.

15.13 I membri Promotori, i membri Sostenitori ed i membri Aderenti che abbiano diritto di intervenire in adunanza possono farsi rappresentare da un'altra persona, anche non membro della Fondazione, per delega scritta consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Fondazione.

15.14 Il primo Consiglio di indirizzo è nominato nell'atto di costituzione della Fondazione. A partire dal secondo Consiglio di Indirizzo dovranno essere applicate le norme previste ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 16

Compiti del Consiglio di Indirizzo

16.1 Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all' articolo 2 e 3 del presente Statuto;

b. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;

c. fissare, su proposta del Consiglio di Gestione, i criteri e l'ammontare dei contributi minimi annuali per divenire membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del presente Statuto;

d. deliberare in merito alla attribuzione di quota del contributo da destinare al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione;

e. deliberare sull'esclusione di membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;

f. nominare al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

g. nominare il Consiglio di Gestione, l'Organo di Controllo ed il suo Presidente;

h. nominare i componenti ed il Presidente del Comitato Scientifico;

i. adottare i Regolamenti e le eventuali modifiche predisposti dal Consiglio di Gestione;

j. deliberare ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente Statuto;

k. deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;

l. deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzo di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 25 comma 9 del presente Statuto;

m. deliberare in merito alla ricostituzione del fondo di dotazione qualora lo stesso sia inferiore al minimo stabilito dall'art. 6 comma 2 del presente Statuto;

n. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo fondo di dotazione.

16.2 I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi e comunque sino alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Essi possono essere rieletti e possono essere revocati e sostituiti nel corso del mandato da parte dei componenti di cui sono espressione con deliberazione comune assunta dagli stessi a maggioranza.

16.3 Il componente del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto all'uopo delegato per iscritto, a tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i restanti componenti provvedono, nel rispetto delle designazioni di cui all'articolo 15 comma 1, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

16.4 Nel casi in cui il numero complessivo dei membri Promotori sia inferiore o pari a 9 (nove), ad esclusione dell'Ente Regione, ovvero sia inferiore o pari a cinque quello dei membri Sostenitori, la sostituzione del rappresentante cessato avviene secondo le modalità di cui all'art. 15 commi 3 e 4, purché il membro rappresentato non sia cessato; in caso di cessazione del membro rappresentato, il Consigliere che ne era

espressione non viene sostituito.

16.5 Il Consiglio di Indirizzo è da ritenersi validamente costituito ed opera con l'avvenuta nomina della maggioranza dei rappresentanti dei membri Promotori.

16.6 Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso da parte della Fondazione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 17

Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo

17.1 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o dell'Organo di Controllo, mediante avviso da affiggersi all'albo della Fondazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domicilio - tale intendendo anche l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax - dei componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede alla convocazione il Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo provvede il Consigliere più anziano di età.

17.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

17.3 Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun componente può delegare per iscritto altro componente. Ciascun componente non può rappresentare più di un solo altro componente.

17.4 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei componenti nominati dai membri Promotori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

17.5 Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri Promotori e membri Sostenitori della Fondazione sono prese con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti aventi diritto di voto in prima convocazione e della maggioranza assoluta in seconda convocazione.

17.6 Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione sono prese con il voto favorevole di 4/5 dei membri Promotori e con il voto favorevole della metà dei membri Sosteni-

tori e dei membri Aderenti.

17.7 Le modalità della votazione sono stabilite dal Presidente.

Articolo 18

Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

18.1 Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai membri Promotori.

18.2 Ad ogni riunione viene redatto un apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario. La nomina del Segretario è fatta dal Consiglio stesso. Il Segretario può essere un estraneo al Consiglio di Indirizzo, ove sia stato nominato. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il verbale da chiunque redatto deve essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

18.3 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Indirizzo è anche consentito mediante mezzi di telecomunicazione, come ad esempio a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che il Presidente possa constatare e comunicare i risultati della votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Indirizzo si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto preposto alla funzione di segretario.

Articolo 19

Consiglio di Gestione

19.1 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

19.2 Esso è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina anche il numero, compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione che ne fanno parte di diritto.

19.3 Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione e specificatamente il Consiglio potrà:

a. predisporre la bozza di bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

b. proporre l'ammontare dei contributi da parte dei membri

della Fondazione per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo;
c. nominare, su proposta del Comitato Scientifico, i componenti dei gruppi di lavoro e/o studio, determinarne il numero e le competenze;

d. nominare un Tesoriere, regolandone le mansioni e le competenze;

e. nominare, in via facoltativa, un Direttore Generale e/o Direttore Scientifico, ed eventuali Vice-direttori, determinandone le attribuzioni ed eventuali compensi;

f. predisporre ogni Regolamento ritenuto opportuno e le eventuali modifiche ai medesimi da proporre al Consiglio di Indirizzo per l'adozione;

g. partecipare, qualora ne venga espressamente invitato, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Scientifico, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;

h. deliberare in merito all'accoglimento delle domande di adesione di nuovi membri;

i. esaminare le proposte di nuove iniziative avanzate da parte dei membri della Fondazione;

j. deliberare in merito alla attribuzione della rappresentanza della Fondazione in capo ad estranei al Consiglio;

k. organizzare le iniziative scientifiche ed i programmi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

l. aprire nuove sezioni della Fondazione secondo quanto previsto dal Regolamento;

m. esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Indirizzo;

n. deliberare in ordine all'accettazione di eredità e legati;

19.4 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del loro mandato e sono rieleggibili. Possono essere componenti del Consiglio di Gestione anche persone fisiche esterne alla Fondazione.

19.5 La veste di componente del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente.

19.6 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

19.7 Il Consiglio di Gestione può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente nonchè ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

19.8 Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio di Indirizzo della propria attività.

19.9 Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio di Indirizzo provvederà alla loro sostituzione.

19.10 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza

dei componenti del Consiglio di Gestione, l'intero Consiglio si intende decaduto. Il Consigliere più anziano dei consiglieri superstiti convoca immediatamente il Consiglio di Indirizzo per la nomina dell'intero Consiglio di Gestione e nel frattempo compie gli atti urgenti di ordinaria amministrazione. Qualora venga a mancare la totalità dei componenti del Consiglio di Gestione, le funzioni competono al componente più anziano del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 20

Convocazione e quorum del Consiglio di Gestione

20.1 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

20.2 La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere anche a mezzo posta elettronica o telefax o altro mezzo idoneo, non meno di otto giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

20.3 Il Consiglio di Gestione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

20.4 Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio di Gestione

21.1 Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

21.3 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Gestione è anche consentito mediante mezzi di telecomunicazione, come ad esempio a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che il Presidente possa constatare e comunicare i risultati della votazione, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Gestione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il soggetto che funge da Segretario.

Articolo 22

Presidente della Fondazione

22.1 Il Presidente della Fondazione, presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con i correlati poteri di firma.

22.2 Egli è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i membri del medesimo, resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del suo mandato ed è rieleggibile.

22.3 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

22.4 In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

22.5 Al Presidente della Fondazione compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Gestione per la ratifica del suo operato.

22.6 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Gestione, ne cura l'esecuzione delle relative decisioni, sorveglia il buon andamento della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 23

Comitato Scientifico

23.1 Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da un numero variabile di soggetti, comunque da 3 (tre) a 15 (quindici), nominati dal Consiglio di Indirizzo.

23.2 Possono essere componenti del Comitato Scientifico persone fisiche anche estranee alla Fondazione.

23.3 Compiti del Comitato Scientifico sono:

a. proporre indirizzi particolari di ricerca e di intervento per la realizzazione degli scopi della Fondazione;

b. organizzare e controllare lo sviluppo dell'attività scientifica e culturale della Fondazione;

c. predisporre pareri non vincolanti su richiesta degli organi della Fondazione.

23.4 Il Comitato Scientifico potrà proporre al Consiglio di Gestione la costituzione di gruppi di lavoro e/o studio per la realizzazione di specifici progetti di intervento della Fondazione. Potranno essere nominati componenti dei gruppi di lavoro e/o studio persone fisiche anche non facenti parte del Comitato Scientifico.

23.5 Al Presidente del Comitato Scientifico competono i seguenti poteri e compiti:

a. propone al Consiglio di Indirizzo la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e al Consiglio di Gestione quella dei gruppi di lavoro e/o di studio;

b. propone al Consiglio di Gestione gli specifici progetti di intervento scientifico e/o culturale della Fondazione, predisponendo, ove necessario, il relativo preventivo di spesa;

c. esplica poteri di controllo ed indirizzo dell'attività del Comitato Scientifico e dei gruppi di lavoro e/o studio;

d. partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.

23.6 Il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico cessano dalla carica congiuntamente al termine del mandato del Consiglio di Indirizzo.

23.7 I componenti dei gruppi di lavoro e/o studio cessano dalla carica con l'espletamento del loro incarico.

Articolo 24

Organo di Controllo

24.1 La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo costituito da 3 (tre) componenti effettivi e di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina anche il compenso per l'intero periodo di durata in carica. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti e si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

24.2 La Regione designa un componente dell'Organo di Controllo; qualora la Regione non provveda alla designazione del componente di sua spettanza, alla nomina provvederà il Consiglio di Indirizzo.

24.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti della Fondazione.

24.4 L'Organo di Controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. n.ro 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.ro 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

24.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono farsi constare nell'apposito libro delle verifiche e deliberazioni

dell'Organo di Controllo.

24.6 I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione e decadono dall'ufficio qualora, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale non assistano a due adunanze consecutive.

24.7 L'organo di controllo resta in carica tre esercizi e comunque sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 25

Esercizio finanziario - Bilancio

25.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

25.2 Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio procede all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

25.3 Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo, vengono trasmessi a tutti i membri Promotori e membri Sostenitori e sono messi a disposizione dei membri Aderenti presso la sede o con altre forme tali da garantire idonea pubblicità.

25.4 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

25.5 Si applica alla Fondazione la normativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.ro 117/2017 quale modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.ro 105 e comunque la normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

25.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da componenti del Consiglio di Gestione muniti di delega che eccedano i limiti di spesa approvati, debbono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Indirizzo.

25.7 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

25.8 Gli eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati mediante ricorso al fondo di dotazione ovvero a con-

tributi straordinari volontariamente disposti dai membri della Fondazione.

25.9 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri Enti che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e ne ricorrono i presupposti di legge.

Articolo 26

Libri sociali

26.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e il registro delle verifiche dell'Organo di Controllo nonché il libro dei membri della Fondazione.

Articolo 27

Scioglimento

27.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di Indirizzo delibererà la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri soggetti idonei operanti in settori consimili a quelli della Fondazione salvo diversa destinazione imposta dalla Legge e comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile e - fino all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore - nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge 662/1996 (art. 3 comma 190) richiamato dall'art. 10 del D.Lgs 460/1997.

Articolo 28

Clausola di rinvio

28.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

Articolo 29

Norma transitoria

29.1 Fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.ro 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus.

F.TO ADRIANO DEL PRETE

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO NOTAIO